

somministrato mezzi di rimorchio o di alaggio, macchine, attrezzi od utensili, è regolata dall'autorità marittima secondo l'importanza delle cose salvate, la prontezza con cui fu reso il servizio ed il pericolo incorso nell'eseguirlo.

84. Nel caso di naufragio od altro sinistro di qualche nave sulle coste dello Stato ¹⁾, l'autorità marittima coadiuvata dalle altre autorità locali, deve prontamente provvedere al soccorso dei naufraghi, ed ha facoltà di richiedere la forza pubblica ed il servizio di qualunque persona: in mancanza di autorità marittima spetta al sindaco del luogo prendere i primi e necessari provvedimenti.

Compiuto il salvataggio dei naufraghi, l'autorità portuale dovrà indagare la causa del sinistro e compilare in seguito apposito processo verbale ²⁾, che sarà firmato o crocesegnato dalle persone salvate, dai gerenti il ricupero se ve ne sono, dalla stessa autorità e da due testimoni.

All'estero l'autorità consolare venendo a sapere che una nave nazionale versi in pericolo, deve provvedere prontamente perchè le siano prestati i necessari soccorsi, e fare direttamente o per mezzo dell'autorità locale quanto è in suo potere per salvare l'equipaggio e la nave. In qualsiasi sinistro marittimo toccato a nave nazionale, la stessa autorità deve assumere le deposizioni dell'equipaggio e dei passeggeri ed investigare negli

¹⁾ Art. 122 e seg. del cod. e 656 e seg. del reg. marittimo.

²⁾ Il processo verbale dovrà indicare: nome, cognome, portata, compartimento, provenienza e carico della nave; nome del proprietario o armatore e del capitano; numero delle persone d'equipaggio e dei passeggeri; generalità delle persone eventualmente perite; causa reale o presunta del sinistro e relative circostanze e dichiarazioni fatte dalle persone salvate; gli oggetti tratti in salvo; le carte di bordo salvate e quelle perdute; le persone accorse al salvamento e gli aiuti prestati; le indicazioni relative all'assicurazione, abbandono e ricupero della nave.